

Art. 399 bis

f) - Unità accordi interregionali. Gli accordi interregionali tra gli UFR di uno stesso settore di decentramento nazionale, sono preparati per ogni sezione della divisione 2^a, dall'unità accordi interregionali; che compie tutte le attività tecniche ed amministrative dirette alla determinazione degli accordi medesimi.

3^a DIVISIONE DEGLI UFIR - 1^o COMPARTO

Art. 400

Servizi nazionali del SIS. Competenze. Il SIS della struttura nazionale finanziaria è organizzato in sezioni centrali, interregionali e regionali.

Le sezioni centrali operano nel settore nazionale centro Italia, quelle interregionali nei settori nord e sud Italia, quelle regionali presso i sottonuclei nazionali ubicati nelle sedi degli UFR.

I compiti delle sezioni centrali e interregionali sono quelli di ~~osservare~~ osservare il controllo dei controllori fiscali e degli investigatori fiscali, che accertano i redditi delle imprese private nazionali e dei lavoratori autonomi di livello nazionale.

Quelle regionali provvedono ad eseguire i medesimi controlli nei confronti dei controllori ed investigatori regionali degli UFR.

Sono organizzati nello stesso modo i servizi del SECIT decentrati in ogni UFIR.

Art. 401

Ordinamento regionale ed organici. Con l'attuazione dell'ordinamento regionale ~~ottenuto~~ ottenuto con la modifica della costituzione, in relazione alle materie gestite autonomamente dalle regioni, i controllori del SIS vengono trasferiti nell'organico degli uffici finanziari (UF) delle regioni autonome.

Tuttavia ~~previa~~ ~~intese~~ intese tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, sono stabilite attività di coordinamento interregionale compiute dalle sezioni interregionali del SIS, che mirano a realizzare ed effettuare azioni di controllo uniformi in ciascun ambito territoriale nazionale.

4^ DIVISIONE DELL'UFIR - 1^ COMPARTO

Art. 402

Funzioni. La quarta divisione dell'UFIR ha la funzione di procedere alla rendicontazione delle attività delle divisioni componenti il 1° comparto dell'UFIR, sia nelle spese necessarie per il funzionamento, lo sviluppo e il mantenimento dell'UFIR, che nelle attività svolte.

La 4^ divisione espleta la stessa attività nei confronti degli altri comparti dell'UFIR.

Art. 403

Relazione annuale sui risultati raggiunti. Annualmente la divisione 4^ redige una relazione sui risultati raggiunti, nelle attività di accertamento fiscale con riferimento alla struttura nazionale, regionale e provinciale.

Tale relazione è inviata alla DGF (direzione generale finanze) comparto 1°, per la valutazione complessiva in tutto il territorio nazionale, dell'attività istituzionale degli UFR, UFIR e UFP.

5^ DIVISIONE DEGLI UFIR

Art. 404

Competenze. La 5^ divisione degli UFIR ha il compito di valutare tutte le attività svolte dagli operatori dei comparti dell'UFIR, al fine di conferire a fine anno i premi di produzione o le sanzioni amministrative pecuniarie per l'insufficiente rendimento e produzione del servizio.

Art. 405

Il controllo dell'efficienza. Al fine di valutare in modo razionale le attività espletate dagli operatori finanziari, sono istituite delle sezioni di controllo dell'efficienza delle attività finanziarie, con sede centrale presso l'UFIR e periferica nei sottomucchi nazionali degli UFR.

Si tratta di controllo mobile che continuamente accerta l'impegno e il lavoro degli operatori finanziari. Il numero dei controllori dell'efficienza, varia in funzione delle attività di accertamento, ma non è inferiore a quello dei controllori del SIS.

1° COMPARTO DELL'UFIR

- 2) - ORDINAMENTO OPERATIVO INTERREGIONALE DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

AREA DEL CONTROLLORE FISCALE INTERREGIONALE

IL PIANO INTERREGIONALE DEL CONTROLLORE FISCALE

Art. 406

Funzioni proprie e di coordinamento. Gli uffici interregionali dell'area piano del controllore fiscale, hanno funzioni proprie, di disciplina delle funzioni nell'accertamento dei redditi per gli organismi nazionali, che hanno sede nelle regioni di ogni settore di decentramento nazionale; ed hanno funzioni di coordinamento delle analoghe attività espletate dagli uffici regionali del controllore fiscale.

Art. 407

Sezioni (o divisioni) dell'area piano del controllore fiscale interregionale. Le sezioni dell'area del controllore fiscale interregionale, sono le seguenti:

- 1) - Controllo delle dichiarazioni dei redditi di imprese nazionali;
- 2) - Sezione lavoratori autonomi e redditi diversi di livello nazionale;
- 3) - Sezione redditi fondiari e di capitale di livello nazionale;
- 4) - Sezione azioni illecite di copertura delle attività commerciali, di livello nazionale;
- 5) - Sezione investigatore fiscale del controllore fiscale nazionale;
- 6) - Sezione dipendenti lavoratori privati e pubblici degli organismi produttivi nazionali;
- 7) - Sezione capacità impositiva nazionale;
- 8) - Sezione servizi semplici e complessi del controllore fiscale interregionale;

- 9) - Sezione sperimentazione della validità dei piani e obiettivi dei piani.

Art. 408

Settori delle sezioni. (o divisioni). Come in ambito provinciale o regionale, ognuna delle prime 3 sezioni dell'area piano del controllore fiscale, è divisa in 4 settori:

- a) - settore mosaico degli operatori economici nazionali;
- b) - settore strategia del controllo della formazione del reddito;
- c) - settore elementi di reddito da controllare;
- d) - settore collegamenti.

Tali settori hanno le stesse funzioni indicate negli articoli 194 e seguenti.

Art. 409

Sezioni 1) - 2) - 3) dell'area piano del controllore fiscale interregionale. L'UFIR - 1° comparto area piano del controllore fiscale, organizza gli accertamenti per le imprese private nazionali ed operatori economici nazionali, nei redditi di cui alle sezioni 1 - 2 - 3, per la regione sede dell'UFIR, mentre per le altre regioni del settore di decentramento nazionale, dà direttive esecutive ai dirigenti dei sottonuclei nazionali presso gli UFR.

Art. 410

Accordi con gli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni dello stesso settore nazionale di decentramento. Al fine di coordinare le attività di accertamento dei redditi prodotte dagli uffici regionali del settore nazionale corrispondente, l'area del controllore fiscale dell'UFIR si accorda con gli uffici regionali citati, per adottare comuni criteri di controllo e di investigazione fiscale.

Art. 411

Indagini compiute all'estero. In base agli accertamenti fiscali che hanno per oggetto attività commerciali che investono ambiti territoriali di Stati esteri, le intese con il sottodipartimento del controllore fiscale della DGF (direzione generale finanze), servono a concepire e impiegare sistemi di controllo e di indagine uniformi in territorio estero, anche per l'esigenza di trovare un organo coordinatore di tali interventi, che potrà essere

secondo i casi l'ufficio interregionale o quello regionale, soprattutto in considerazione del livello regionale o nazionale del reddito da accertare.

Analoga attività di coordinamento effettuerà l'ufficio regionale del controllore fiscale, nei confronti di quelli provinciali della medesima regione.

Art. 412

Sezione 4) - Attività illecite occultate con operazioni commerciali. La sezione 4^a dell'UFIR - 1° comparto, organizza il controllo e lo accertamento dei redditi ~~si~~ per livelli operativi economici, che siano connessi con attività criminose di occultamento, attraverso operazioni commerciali e i relativi proventi di origine illecita.

Ciò viene compiuto direttamente per la regione sede dello UFIR e indirettamente per le altre regioni dello stesso settore di decentramento nazionale, con i sottonuclei nazionali distaccati presso gli uffici regionali del controllore fiscale di tali regioni.

Art. 413

Attività espletate all'estero e relative alla sezione 4). Le attività di accertamento da compiere all'estero, nei confronti di operatori economici di livello nazionale, vengono compiute ed organizzate da personale dell'UFIR - area del controllore fiscale interregionale, anche integrato con operatori dei sottonuclei nazionali delle regioni dello stesso settore nazionale.

Ma tutte le attività analoghe che siano necessarie nello ambito degli uffici regionali del controllore fiscale del settore nazionale di decentramento, devono trovare un organo di coordinamento e che disciplina gli interventi, -nell'UFIR; il quale potrà costituire dei centri coordinatori nei sottonuclei nazionali, in presenza di attività illecite presenti in determinate zone del territorio del medesimo settore di decentramento.

Art. 414

Sezione 5) - Organizzazione delle attività dell'investigatore fiscale nazionale. L'organizzazione dell'attività degli investigatori fiscali nazionali, che lavorano a fianco dei controllori fiscali nazionali, è dettata dalla sezione 5^a dell'UFIR - area del controllore fiscale.

Tale attività è comunicata ai sottonuclei nazionali del sezione nazionale corrispondente, direttamente dalla sezione ~~4~~ 5).

Art. 415

La tipologia e i caratteri dei piani operativi. La tipologia dei piani dell'investigatore fiscale nazionale è la stessa di quella indicata per gli investigatori fiscali provinciali, salvo prevedere la maggiore complessità anche in relazione ad accertamenti compiuti in territorio estero.

L'UFIR - area del controllore fiscale dà comunque precise direttive sui collegamenti che debbono essere attivati tra investigatori nazionali e controllori nazionali e analoghi operatori regionali e provinciali.

Art. 416

Il piano degli ispettori del SECIT. Come in ambito provinciale, gli ispettori del SECIT affiancheranno i controllori fiscali nazionali, dati da personale dell'UFIR e dei reparti nazionali della Guardia di Finanza della sede dell'UFIR, della quale alcuni operatori acquisiscono funzioni ispettive proprie del SECIT.

Il piano degli ispettori del SECIT avente carattere operativo, esegue quello del controllore fiscale, redatto dall'UFIR - Area del controllore fiscale, attraverso l'individuazione di oggetti specifici costituiti da singole attività economiche di livello nazionale, predisposte ed organizzate da imprese nazionali, società di capitali ed operatori economici nazionali.

Art. 416 bis

Accordi interregionali per l'operatività del controllore e dello investigatore fiscale. Ogni ufficio interregionale del controllore fiscale, deve stipulare accordi con gli uffici regionali del proprio settore di decentramento nazionale, per concordare comuni criteri di operatività dell'investigatore fiscale, al fine di ottenere una azione di accertamento dei redditi posseduti e degli eventuali illeciti, uniforme su tutto il territorio interregionale.

Queste intese sono riferite alle indagini fiscali sulle imprese nazionali, che operano in ciascuna regione e sulle imprese regionali ed operatori economici privati di livello regionale e nazionale.

Anche gli organismi economici parastatali e pubblici sono soggetti all'indagine sia in ambito regionale che interregionale; proprio perché il controllo efficace, comporta una maggiore oculatezza nella considerazione degli elementi costitutivi del reddito, da parte degli amministratori pubblici.

La categoria delle imprese pubbliche e degli operatori economici pubblici dovrà essere certamente ridotta, anche se alcuni di tali organismi dovranno permanere per motivi strategici, di continuità economica dello Stato nel controllo delle attività produttive.

Art. 417

Sezione 6) - Redditi misti e redditi da lavoro dipendente.

Come per la sezione 6) degli uffici regionali e provinciali, questa si occupa dell'accertamento dei redditi misti per il settore nazionale corrispondente, con lo stesso sistema indicato ed organizzato per regione attraverso i sottonuclei nazionali.

Entro 5 anni (o tre anni in caso di più celere organizzazione delle funzioni - dall'approvazione della presente legge, la imposizione proveniente dai lavoratori dipendenti, verrà incamerata dagli organi regionali e provinciali, secondo un piano di distribuzione delle risorse studiato dagli organi della pianificazione economica nazionale, d'intesa con quelli regionali.

Ciò sarà realizzato in attuazione del decentramento fiscale, che prevede la possibilità di assorbire in parte l'imposizione, da parte degli enti autonomi regionali e provinciali. (Comuni)

Art. 418

La compensazione di 2° livello delle entrate e delle uscite.

Dopo una prima compensazione delle esigenze finanziarie delle regioni, operata dagli organi nazionali della pianificazione economica (P.E.) e delle regioni; entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione cioè alle esigenze immediate di esercizio finanziario, la P.E. nazionale opera una seconda distribuzione di risorse per gli investimenti a medio termine; al fine di sollecitare lo sviluppo delle regioni, che hanno maggior bisogno di una struttura produttiva di tipo industriale, commerciale o turistico artigianale.

Quindi dopo l'acquisizione da parte del Ministero delle Finanze delle quote di imposizione pattuite con le regioni; vi sarà una distribuzione di 2° livello tra le stesse, delle risorse necessarie per lo sviluppo produttivo e infrastrutturale a medio termine.

Ciò viene compiuto con il prelievo di redditi per l'imposizione sui lavoratori dipendenti, sulle imprese, società e lavoratori autonomi.

Art. 419

Sezione 7) - Capacità impositiva nazionale. La sezione 7) come gli ~~organi~~ organi corrispondenti regionali e provinciali, opera nella prima fase della sua attività, con l'entrata in vigore della presente legge, un accertamento diretto a valutare la capacità impositiva di tutto il territorio del settore di decentramento nazionale, facendo una sintesi delle capacità impositive delle varie regioni, sia per gli organismi economici privati che per i dipendenti pub-